

Avv. Pasquale Napoletano  
Via G. Rossini , 22 - 80128 – Napoli  
tel. 081 5799457 – 6134079 (fax)  
pasqualenapolitano@legalmail.it

**TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA**

**NAPOLI**

**RICORRE**

**DE SIMONE LUCA** nato a Napoli il 13.5.1965 e residente in Portici (NA) alla via Gravina n. 2, cod. fisc. DSMLCU65E13F839I, rappresentato e difeso, giusta mandato in margine al presente atto, dall'Avv. Pasquale Napolitano (cod.fisc. PSQNLT55P14F839M – fax: 0816134079 – p.e.c.: pasqualenapolitano@legalmail.it) presso il quale elettivamente domicilia in Napoli alla via G. Rossini n. 22,

**CONTRO**

- il **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA (C.F.: 80185250588)**, nella persona del Ministro legale rappresentante pro-tempore domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla via Diaz n. 11, c.a.p. 80134;
- l'**UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA CAMPANIA** nella persona del legale rapp.te p.t. domiciliato *ex lege* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli con sede in Napoli alla via Diaz n. 11, c.a.p. 80134;

**E NEI CONFRONTI**

- del Sig. Giovanni Ciro Cozzolino residente in Ercolano (NA) alla via Arena San Vito n. 2, c.a.p. 80056;
- del Sig. Pasquale Mirone residente in Torre del Greco (NA) alla via Procida n. 4, c.a.p. 80059.

## **PER L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIONE**

**della graduatoria generale di merito dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del concorso ordinario per esami e titoli per il reclutamento di dirigenti scolastici approvata con decreto dirigenziale del predetto Ufficio Scolastico del 18.12.2014, prot. AOODRCA, nella parte in cui è stato conferito al ricorrente un punteggio non corretto per i titoli culturali e quelli relativi al servizio.**

### **FATTO**

Il ricorrente ha partecipato al concorso bandito con il DDG del M.I.U.R. del 13.7.2011 per il reclutamento di dirigenti scolastici nella Scuola statale.

Egli, avendo superato tutte le prove concorsuali, è stato classificato al 285° posto della graduatoria generale di merito, approvata con decreto dirigenziale dell'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania del 18.12.2014.

Al ricorrente è stato riconosciuto un punteggio totale pari a 72,85 di cui punti 69,25 per le prove scritte (42/60) ed orali (27,25/30) e punti 3,6 per i titoli culturali e di servizio.

Ebbene, poiché la valutazione dei titoli culturali e di servizio non risulta corretta ed il ricorrente non si è visto nemmeno riconoscere i titoli di preferenza ex artt. 12 e 13 del Bando di concorso si rende necessario proporre ricorso a codesto Ecc.mo Tribunale per i seguenti motivi in

## **DIRITTO**

**ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DELLA TABELLA DI VALUTAZIONE DEI TITOLI ALLEGATA AL DECRETO DEL M.I.U.R. DEL 13.7.2011, CARENTE ISTRUTTORIA, FALSITA' DI PRESUPPOSTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA AMMINISTRAZIONE, DIFETTO DI MOTIVAZIONE E SVIAMENTO.**

Al ricorrente sono stati riconosciuti solo punti 3,6 per i titoli culturali e di servizio così suddivisi: punti 3,10 per i titoli culturali e punti 0,50 per i titoli di servizio e professionali.

Eppure, il concorrente, ai sensi dell'art. 12 del bando di concorso del 13.7.2011, ha dichiarato sotto la propria responsabilità il possesso, fra l'altro, dei seguenti titoli culturali, presentati documentalmente all'Ufficio Scolastico Regionale per la Campania nei termini ex comma 2 dell'art. 12 citato e che devono essere valutati come riportato:

1) Diploma di laurea con voto 110/110 e lode, punti 3 (punto 1, Titoli culturali, della Tab. di valutazione);

2) Corso di perfezionamento annuale con esame individuale finale in "Didattica delle Scienze Ambientali" presso il Consorzio interuniversitario - Università degli Studi di Macerata e Università degli Studi di Torino - nell'a.a. 1996/1997, punti 1 (lett. f del punto 2, Titoli culturali, della Tab. di valutazione). Detto titolo va valutato anche se l'attestato non riporta i crediti e la durata in ore in quanto

acquisito antecedentemente alla l. 43/2005 (cfr. parere CUN del 25.5.2008).

**Da tutto quanto detto al ricorrente devono essere riconosciuti per i titoli culturali complessivi punti 4,00.** Mentre inspiegabilmente l'Amministrazione gli ha attribuito solo punti 3,10.

In conclusione, **al candidato va attribuito il punteggio complessivo di 73,75** (42,00 per la prova scritta + 27,25 per la prova orale + 4,00 per i titoli culturali + 0,50 per i titoli di servizio e professionali).

Al ricorrente, poi, vanno anche riconosciuti i titoli di preferenza ex artt. 12 e 13 del Bando di concorso poiché richiesti e comprovati nei termini previsti dal medesimo bando.

#### **P. Q. M.**

Voglia codesto Ecc.mo Tribunale, previa sospensione, annullare la graduatoria nella parte in cui riconosce al ricorrente solo punti 72,85 e, conseguentemente, ordinare all'Amministrazione di attribuire al medesimo il maggior punteggio da esso vantato ed analiticamente determinato nel motivo di ricorso.

Con ogni conseguenza di legge e con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio.

*Si dichiara che il valore della causa è indeterminato.*

*Ai fini del contributo unificato di cui agli artt. 9 e ss. del d.P.R. n. 115/2002, come modificato dal d.l. n. 98 del 6 luglio 2011 convertito nella l. 15 luglio 2011 n. 111, si dichiara che la presente controversia*

*in quanto relativa a rapporto di pubblico impiego è soggetta al pagamento di una somma pari ad € 325,00.*

### **ISTANZA DI SOSPENSIONE**

I motivi addotti fondano l'accoglimento del ricorso.

Il danno grave ed irreparabile che scaturisce al ricorrente dall'esecuzione del provvedimento impugnato è *in re ipsa*, concretandosi nella perdita di una fondamentale occasione di carriera.

Sussistono pertanto i presupposti per la sospensione della graduatoria nella parte in cui non viene attribuito al ricorrente il corretto punteggio ai titoli culturali e di servizio, e, segnatamente, per l'ammissione con riserva del medesimo con il punteggio complessivo di 73,75.

In considerazione della fondatezza del ricorso, voglia codesto Ecc.mo Tribunale decidere il giudizio con una sentenza in forma semplificata, ai sensi dell'art. 74 del d. lgs. n. 104/2010.

**Avv. Pasquale Napoletano**

#### **ELENCO DEI CONTROINTERESSATI**

D'AGOSTINO ENZA DAMIANO ANTONIETTA FALCONE  
MARCELLINO LIBERTI GABRIELLA DIANA MARGHERITA  
WOLFLER CALVO MARCO COCURULLO MICHELA MORMONE  
ANGELA GUARRACINO CARMEN SCHIAVO CHIARA LUCIA  
PUGLIESE MARIA ANNA NATALE GELSOMINA LECCI ILARIA  
MIRANDA CARMELA MANNARA PAOLA MILANESE MARICA  
NOCERA MARIO DE SIMONE ANNA SQUILLACE MARIA ROSARIA  
DI VIZIO ALFREDO LANGELLA GELSOMINA IULIANO CARMEN  
MARIA CLARA IULIANO ANTONIETTA D'AGOSTINO ALESSANDRA  
AVERSA ANGELINA D'ERRICO TIZIANA IASEVOLI TANIA BUONO  
MARIA LUISA TANGREDI ROSA DI LORENZI LUCIA DI PALO  
CINZIA RUGGIERO RAFFAELE DE BARTOLOMEIS VALTER  
PARASCANDOLO MARIA IEMMA GIUDITTA CAIANIELLO DANIELA  
MARRO GIOVANNI PALUMBO MARINA BONIELLO ANNALISA  
PIRONE VALERIA PETRELLA ROSA DE SIMONE LORENZO  
SALERNI SANDRA MOTTI LUISA DIANA RELLA GENNARO ARPAIA  
ALBINA AMMIRATI ROSANNA.

**LA PUBBLICAZIONE VIENE EFFETTUATA IN ESECUZIONE  
DELL'ORDINANZA DEL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO  
REGIONALE PER LA CAMPANIA - NAPOLI - N. 4105/2015  
DELL'8.7.2015, DEPOSITATA IL 29.7.2015, NEL GIUDIZIO  
PROPOSTO DA DE SIMONE LUCA N. REGISTRO GENERALE  
1239/25015**